







GIOVANI IN COMUNE!

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e del **Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte**.







CODICE CONTRATTI PUBBLICI

D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36.

D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209

Vigone 1 marzo 2025

Luciana Mellano







D. Lgs. 36/2023

- Premesse
- 2. I principi
- 3. Sintesi delle Novità

Costituito da:

- n. 229 articoli
- n. 38 allegati

Entrano in vigore il 1°aprile 2023 Acquistano efficacia dal 1°luglio 2023

D. Lgs. 209/2024

- 1. Premesse
- Sintesi delle Modifiche

Costituito da : n. 97 articoli di cui :

67 articoli modificati

1 articolo sostituito

2 nuovi articoli

1 articolo abrogato

19 allegati modificati

1 allegato sostituito

3 nuovi allegati inserii

Entrate in vigore il 31 dicembre 2024







Premesse:

I nuovo Codice Contratti Pubblici è la fondamentale riforma voluta ed introdotta nel quadro delle misure previste dal PNRR, e segna una profonda svolta nella disciplina e-procurement o meglio pubblic-procurement, ritenuto settore strategico per la ripresa economica post pandemia con l'aggravio del conflitto della guerra.

Alcune delle modifiche innovative, dallo stesso introdotte, sono state anticipate dai decreti di semplificazione contenute nelle sezioni delle misure urgenti e quelle transitorie-derogatorie.

Tematiche principali :

Concorrenza Risultato

Legalità Concorrenza

Burocrazia Libertà di iniziativa e Auto-responsabilità P.A.







Principio del risultato (art. 1 D.lgs. 36/2023)

- Criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale
- Valutare la responsabilità del personale
- Attribuire gli incentivi

Principio del accesso al mercato (art. 3 D.lgs. 36/2023)

Le Amministrazioni e gli Enti Appaltanti , favoriscono nel rispetto dei principi di concorrenza, l'accesso al mercato degli operatori economici, imparzialità, trasparenza , pubblicità, non discriminazione e proporzionalità.

Principio della buona fede e tutela dell'affidamento (art. 5 D.lgs. 36/2023)

Le Amministrazioni e gli Enti, nonché gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto del principio buona fede e di tutela dell'affidamento.

Principio della fiducia (art. 2 D.lgs. 36/2023)

- Attribuzione del potere nel settore dei contratti pubblici fondati sul principio della reciproca fiducia sull'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, funzionari e degli operatori economici
- Responsabilità amministrativa contabile costituisce colpa grave.

Principio di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore (art. 6 D.lgs. 36/2023)

Non si applicano per gli istituti rientranti nel terzo settore.







Principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7 D.lgs. 36/2023)

- Le pubbliche amministrazioni **organizzano autonomamente** l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi
- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche

Principio di autonomia contrattuale e divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito (art. 8 D.lgs. 36/2023)

- Le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, nel perseguire le proprie finalità istituzionali.
- Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione, ma la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.
- Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara.







Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 D.lgs. 36/2023)

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 D.lgs. 36/2023)

I contratti pubblici **non sono affidati** agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata **accertata la sussistenza di cause di esclusione** espressamente definite dal codice.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti.







Sintesi delle Novità

Principi generali (artt. 1-11)

Massima prevalenza ai nuovi principi generali rispetto al D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento al **principio di risultato**, **della fiducia e di accesso al mercato**;

Conflitto di interessi (art. 16)

Il Nuovo Codice **non riduce il principio anticorruzione**, e viene esteso anche non solo ai funzionari della PA (elimina altre parti ordinamento - piano anticorruzione- codice comportamento) .

La norma specifica del conflitto di interessi riguarda qualsiasi soggetto che interviene, con compiti funzionali, nelle procedure di affidamento e d esecuzione;

Maggior precisione nella definizione del conflitto di interesse;

Coerenza con il principio della fiducia per preservare l'azione dell'attività amministrativa;







Responsabile Unico di Progetto (art. 15)

Il RUP è il **responsabile unico del progetto**, non più di uno o più procedimenti ma di tutto l'investimento pubblico. L'attività riguarda una **pluralità di procedimenti amministrativi** e comportamento materiali e attui di diritto privato.

Introdotto per il RUP il principio di Responsabilità per fasi.

Il RUP può essere anche **nominato tra dipendenti assunti a tempo determinato** e può far parte delle commissioni di gara per offerte con il criterio economicamente più vantaggiose.

Gli incarichi di supporto ed assistenza al RUP non possono valere più dell'1% dell'importo a base di gara. La specificazione delle competenze e dei requisiti del RUP.

Fasi della Procedura di affidamento e i tempi di conclusione delle procedure (art. 17)

Obbligo della conclusione delle procedure di selezione nei termini dell'allegato 1.3;

Termini di conclusione delle procedure di aggiudicazione a seconda del criterio di aggiudicazione .

Proroghe dei termini per effettuare la verifica anomalia, in presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà.

La pendenza di contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o l'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti va effettuata dopo la proposta di aggiudicazione, e l'aggiudicazione disposta dall'organo competente è immediatamente efficace.







La stipula del contratto (art. 18)

Deve essere effettuata entro 60 gg dall'efficacia dell'aggiudicazione anche in pendenza di contenzioso.

Differimento possibile solo se concordato con l'aggiudicatario e motivato in base interesse della S.A. compatibilmente con quello generale di sollecita esecuzione.

La mancata stipula nei termini è motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata stipula costituisce violazione del dovere di buonafede, anche in pendenza di contenzioso.

Nell'allegato I.4 è indicato il valore dell'imposta di bollo, assolto al momento della stipula in proporzione al valore stesso.

Accesso Atti (artt. 35 e 36)

Le Amministrazioni e gli Enti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti per le procedure di affidamento ed esecuzione, mediante acquisizione diretta dei dati ed informazioni contenute sulle piattaforme.

La possibilità a tutti i cittadini di richiedere la documentazione di gara attraverso l'accesso generalizzato. L'offerta dell'OE, i verbali di gara, i dati e le informazioni propedeutici all'aggiudicazione sono resi disponibili attraverso le piattaforme digitali a tutti i partecipanti.

La graduatoria degli OE collocatisi nei primi cinque posti sono resi disponibili attraverso le piattaforme digitali. Nelle comunicazioni di aggiudicazione la Stazione Appaltante da atto anche delle decisioni assunte su eventuali richieste di oscuramento delle part indicate nell'offerta riguardanti segreti tecnici o commerciali.







La programmazione (art. 37)

La programmazione diventa triennale anche per l'acquisizione di beni e servizi.

Obbligo di inserimento nella programmazione triennale solo dei lavori di importi sopra la soglia di €. 150.000 e di servizi e forniture sopra la soglia di €. 140.000

L'allegato I.5 disciplina nel dettaglio gli schemi tipo.

La progettazione (art. 41)

Semplifica i contenuti della disciplina del Codice rinviando ad aspetti di principalmente di carattere tecnico e operativo .

Riduzione degli attuali tre livelli di progettazione a due soli livelli , Il progetto di fattibilità tecnico ed economica e il progetto esecutivo .

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omesso il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

La specifica dell'utilizzo dei preziari da utilizzarsi nella progettazione.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

L'Appalto Integrato (art. 44)

Si liberalizza lo strumento dell'appalto integrato ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria sprovvisti di progetto esecutivo.

Le Amministrazioni e gli Enti aggiudicatori devono motivarne la scelta tenendo conto di eventuali discostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto al contratto.

Da indicare negli atti di gara le **modalità di corresponsione degli onere relativi alla progettazione** esecutiva, se l'OE si avvale di professionalità specifiche.

Incentivi tecnici (art. 45)

L'incentivo è previsto non solo per gli appalti ma anche per le concessioni.

L'allegato I. 10 dispone l'elenco tassativo delle attività tecniche da remunerare.







Le procedure sotto-soglia (artt. 48-55)

Le procedure sotto-soglia è applicabile solo agli appalti che **presentano interesse transfrontaliero** (in virtù del suo valore stimato, e in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri)

Disciplina dettaglio allegato II.1 (elenchi operatori – indagini di mercato)

Disciplina ad Hoc per il principio di rotazione.

Definizione **affidamento diretto**, senza procedura di gara con scelta operata discrezionalmente. Stabiliti gli importi per affidare in modalità diretta.

Possibilità di procedere per gli importi superiori ad €. 1.000.000 ed inferiore alla soglia mediante procedura negoziata senza bando, ma è possibile procedere con modalità ordinaria su bando.

Relativamente al sotto-soglia si conferma la possibilità per la stazione appaltante di **non richiedere la cauzione provvisoria.** In casi debitamente motivati la Stazione Appaltante può non richiedere la cauzione definitiva.

Nel caso di procedure negoziate con il criterio OEV il RUP può presiedere la commissione.

Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti sotto-soglia in deroga a quanto previsto all'art. 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione delle offerte che risultano anomale.







Negli atti di gara indicano il metodo di gara scelto tra quelli indicati all'allegato II.2, selezionando, tramite sorteggio, in sede di valutazione delle offerte tra i metodi indicati all'allegato II.2.

L'esclusione automatica non si applica per gli affidamenti diretti di cui art.50 comma 1 lett. a e b (€. 150.000 lavori e €. 140.000 forniture e servizi) .

Negli affidamenti diretti fino ad €. 40.000 gli OE attestano mediante dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di partecipazione. La S.A. verifica tali dichiarazioni , anche tramite sorteggio di un campione individuato secondo modalità stabilite annualmente .

Non si applicano i termini di stand-still per contratti sotto-soglia la stipulazione deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La Commissione di gara (art. 93)

La Commissione è preceduta e composta da dipendenti della Stazione Appaltante (**regola commissione interna**). **Della Commissione può far parte il RUP**.

Eccezionale è il ricorso a membri esterni di commissione, per mancate professionalità adeguate.

Scompare l'incompatibilità endoprocedimentale.

Nel caso di aggiudicazione dell'offerta a solo prezzo le offerte possono essere valutate da seggio di gara anche monocratico







I requisiti di ordine generale (artt. 94 – 98)

Opera la distinzione tra cause di esclusione "c.d. Obbligatorie" che operano in via diretta e quelle "c.d. facoltative" che prevedono una valutazione discrezionale attuata in contradditorio motivato. Sono stati espunti i riferimenti ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla gara. Inoltre è stato espunto il riferimento del socio di maggioranza in caso di soci pari od inferiori a quattro. E' stato introdotto espresso riferimento agli amministratori di fatto.

Introdotta la "disciplina procedimentale comune" agli eventi che portano all'esclusione dell'OE definiti gli oneri che conducono a tale esclusioni e definito il Self –cleaning.

L'omissione da parte dell' OE di fatti o provvedimenti che possono portare all'esclusione, o la non veridicità della medesima di per se non è causa di esclusione, ma può condurre ad una valutazione di inaffidabilità sottesa all'illecito professionale.

Ampliata la disciplina self-cleaning e si allarga lo spettro temporale di ammissione al controllo giudiziario; A tale ampliamento fa da contrappeso l'indicazione che in nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

E' stata introdotta la disposizione cosiddetta di sostituzione o estromissione del partecipante al raggruppamento di imprese. La disciplina dell'illecito professionale recepisce l'indicazione già contenuta nelle Linee guida Anac n. 6 approvata con

delibera del Consiglio dell' Autorità in data 28/12/2016 n. 1309.

E' prevista l'esclusione dell'OE per illecito professionale se ricorrono tutte le seguenti condizioni : elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale – idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità ed integrità dell'OE – adeguati mezzi di prova.







I requisiti di ordine speciale (art. 100)

E' stabilito che è posseduto il requisito di iscrizione per attività non coincidente con l'oggetto dell'appalto purchè pertinente. Viene disciplinato, con apposito regolamento, anche la qualificazione per gli OE degli appalti di forniture e servizi. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, le S.A. possono richiedere, quale requisito economico, il fatturato globale maturato nell'anno precedente a quello di indizione della gara non superiore al doppio del valore stimato appalto.

Si prevede la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori all'allegato II.12.

Si rinvia al successivo regolamento la qualificazione speciale per appalti di lavori superiori a 20 milioni di euro.

Raggruppamenti e consorzi (artt. 65-69)

Recepita la sentenza della Corte di Giustizia EU C-642/20 per quanto riguarda il ruolo della **mandataria che ha l'obbligo per quest'ultima di eseguire la parte maggioritaria dell'appalto.**

Scompare la distinzione tra raggruppamenti verticali ed orizzontali. E' richiesto in caso di RTI un solo mandato collettivo e comporta la responsabilità solidale dei partecipanti .

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale, determina l'esclusione degli stessi se sono integrati i presupposti di riconducibilità ad unico centro decisionale sempre che l'operatore non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara ne idonea a incidere sulla capacità di rispettare obblighi contrattuali. Previsto il c.d. cumulo alla rinfusa, in modalità transitoria, per gli appalti di servizi e forniture, ed è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo ai singoli consorziati anche se diversi da quelli designati in gara.







Avvalimento (art. 104)

La disciplina **incentrata totalmente sul contratto di avvalimento più che sui requisiti prestati**. Specificata la nozione e le caratteristiche del contratto di avvalimento (scritto – risorse , ecc) .

L'impresa ausiliaria può partecipare anche autonomamente alla medesima gara.

Soccorso istruttorio (art. 101)

Il soccorso istruttorio si basa sulla leale collaborazione delle parti , ispirata alla fiducia , secondo i principi di buona fede e par condicio.

Confermato l'obbligo per la S.A. di attivare il soccorso istruttorio per sanare irregolarità – omissioni ed inesattezze, o integrare documentazione trasmessa. Eliminate le distinzioni tra irregolarità essenziali e non essenziali e foriera di dubbi.

E' possibile, prima della scadenza della presentazione offerta, per l'OE emendare un proprio errore materiale in cui è incorso nella stesura dell'offerta economica.

Le garanzie per la partecipazione alle procedure (art. 106)

Per i contratti sotto-soglia **non è richiesta la garanzia provvisoria**. Qualora per ragioni particolari sia richiesta dal bando di gara non può superare 1.

Essendo mantenuta la cauzione la stessa deve essere nativa digitale.

Deve essere effettuata sul valore complessivo della procedura comprensivo di proroghe o rinnovi.







Inversione procedimentale (art. 107)

Confermata l'inversione procedimentale, in sede di predisposizione atti di gara la S.A. ha facoltà di stabilire che le **offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità** degli OE offerenti.

Criteri di Aggiudicazione (art. 108)

Definiti in modo esclusivo le procedure di gara che vengono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Soppressa la norma generale sul peso ponderale massimo dell'offerta economica pari al 30%, rimane in capo alle S.A. la scelta di quanto debba incidere l'aspetto tecnico e l'aspetto economico.

Sono previste due eccezioni:

- Mantenuto il punteggio economico nel limite del 30% per gli appalti ad alta intensità di manodopera;
- Per gli approvvigionamenti di beni e servizi informatici, vanno tenuti in conto gli elementi di cybersicurezza e la S.A. stabilisce un tetto massimo per l'offerta economica non superiore al 10%.

Da inserire i criteri premiali per favorire le piccole e medie imprese nella valutazione offerte .

Negli appalti di soli lavori, aggiudicati con il criterio dell'OEV le S.A. non possono attribuire alcun **punteggio per le** offerte che hanno previsto opere aggiuntive rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.







Offerte anomale (art. 54-110)

Viene **semplificata la disciplina per la determinazione dell'offerte anomale** con responsabilizzazione delle Stazioni Appaltanti, che dovranno tenere conto delle situazioni concrete ed in coerenza con il rispetto dei **principi della fiducia e del risultato.**

E' disciplinata in modo diverso per le procedure sotto e sopra soglia.

Sotto - soglia:

Non applicabile affidamento diretto.

Nelle procedure negoziate ed ordinarie, quando il criterio è del prezzo più basso per lavori e servizi inferiori alla soglia di rilevanza europea, che non sono soggetti ad interesse transfrontaliero certo, prevedono l'esclusione automatica negli atti di gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a cinque. Sempre possibile da parte delle S.A. valutare la congruità dell'offerta.

Le S.A. indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale secondo i modelli indicati all'allegato II.2, ma la selezione del metodo applicabile avverrà con sorteggio in sede di valutazione offerte in sede di gara.

Sopra – soglia:

Il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante dell'anomalia, ma restano in capo della S.A. che hanno discrezionalità con i limiti del Codice, potranno utilizzare i criteri e parametri ex D.Lgs 50/2016, quanto indicato all'allegato II.12 bis del Nuovo Codice ed altri criteri di valutazione individuati dalla stessa S.A.

La S.A. è tenuta ad **indicare nel bando e/o atti di gara** gli elementi specifici in base ai quali si svolgerà il giudizio sulla cui base sottoporre a valutazione l'offerta anomala.

Qualunque sia il criterio scelto dalla S.A., fermo restando l'art. 110, la regola sulla cui si basa l'esclusione dell'OE dovrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto del contradditorio procedimentale.







La post-informazione (art . 111)

Confermate le norme sugli avvisi appalti aggiudicati e sulle relazioni uniche delle procedure di aggiudicazione.

Gli avvisi Post-aggiudicazione saranno pubblicati sulla GUUE e nella BDNCP e nel sito istituzionale S.A.

L'esecuzione dell'appalto (artt . 113 e ss.)

Per la Direzione lavori e la Direzione dell'esecuzione (servizi e forniture) le disposizioni sono contenute nell'allegato II.14 emesso sulla base del DM 49/2018.

Le riserve sono disciplinate all'art.115 rinviando all'allegato II.14.

All'art. 119 viene disciplinato il subappalto si segnala l'introduzione del subappalto a cascata.

Garanzie definitive (art. 117)

Per quanto concerne i lavori l'appaltatore prima della stipula del contratto può sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta sugli stati avanzamento del 10%, che per particolari motivazioni la S.A. può opporsi;

E' previsto, come la provvisoria, l'obbligo di produrre polizze native digitali.

Disciplinata per gli accordi –quadro la garanzia massima nella misura del 2%.

Consentito alla S.A. di consentire l'esonero della garanzia subordinatamente ad un miglioramento del prezzo e delle condizioni di esecuzione in caso di miglioramento di tipo qualitativo.

Negli appalti sotto soglia, in casi adeguatamente motivati, la S.A. può non richiedere la cauzione definitiva o a valere su accordi quadro di pari importo.







Subappalto (art. 119)

Il regime di Nullità è chiarito ed è previsto quando riguarda il contratto di cessione e gli accordi in deroga ai limiti normativi del subappalto .

Il limite del subappalto è riferito alla prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. Ammesso e disciplinato la figura del subappalto a cascata .

Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione (art. 120)

E' stato **ampliata la portata delle varianti in corso d'opera** con i limiti fissati dal diritto europeo, che tengono conto delle esigenze sopravvenute della S.A. che richiedono la modifica del contratto. Sono a regime le varianti che trovano copertura nelle somme del quadro economico.

Previsione generale di ammissibilità delle varianti non sostanziali. In linea con le fattispecie previste dalla norma semplificativa introdotta con il PNRR, proposte dall'appaltatore, nel rispetto della funzionalità che riguardano risparmi rispetto alle previsioni iniziali utilizzati in compensazione per fronteggiare in aumento ai costi delle lavorazioni e le soluzioni migliorative in termini di tempistiche, economiche e tecniche.

Previsto il quinto d'obbligo nei documenti di gara .

Mantenuta l'opzione di proroga (slegata dalla mera durata delle procedure di gara) e precisato il distinguo dalla proroga tecnica (necessaria a situazioni collegate a successivi affidamenti)







La sospensione dell'esecuzione (art. 121)

Coordinata la disciplina del **collegio consuntivo tecnico**. Le norme di dettaglio sono previste all'allegato II.14.

La risoluzione del contratto (art. 122)

Introdotta per le stazione appaltanti la possibilità di **risolvere il contratto senza limiti di tempo**. Nuova impostazione per le modifiche sostanziali o oltre soglia che richiedono nuove procedure di gara. Le disposizioni sono contenute nell'allegato II.14

Il recesso (art. 123)

Sono state delle previsioni provenienti da norme previgenti che pare evocare una priorità temporale del pagamento rispetto al recesso. E' stata utilizzata la formulazione dell'istituto del recesso unilaterale del committente come previsto dal C.C.

L'art. 123 comma 2 prevede che il recesso deve essere effettuato con comunicazione scritta e l'atto di recesso consiste nella comunicazione.







Esecuzione o completamento di lavori, servizi o forniture nel caso di insolvenza o di impedimento dell'esecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato (art. 124)

E' prevista la facoltà della S.A. di disporre in sede di gara , che in caso di subentro con scorrimento della graduatoria le condizioni contrattuali sono quelle proposte dal subentrante.

La sopravvenienza giudiziale verificata dopo il provvedimento di aggiudicazione, non comporta in automatico la decadenza dello stesso, può essere stipulato con il curatore ed eseguito dall'impresa su autorizzazione del giudice. Tale principio applicato anche agli accordi quadro.

Anticipazione e modalità e termini di pagamento dei corrispettivi (art. 125)

Riguarda le anticipazioni (20% estendibile sino al 30% stabilito in sede di gara) – pagamenti in acconto (legato al certificato di pagamento) – pagamento saldo .

La sequenza e tempistiche legate ai pagamenti sono più favorevoli alle imprese.

E' stato previsto di coordinare la disposizione dei pagamenti con la tenuta digitale della contabilità.

Penali e premi di accelerazione (art. 126)

Premio accelerazione solo per appalti di lavori . Applicabile anche in caso di proroga purchè inserito nella documentazione di gara.

Tale istituto deve essere disciplinato nel dettaglio nei documenti di gara.







Appalti di servizi sociali e assimilati (artt. 127 e ss.)

Effettuata una maggior articolazione della normativa (servizi sociali – appalti speciali).

Gli stessi sono contenuti nell'allegato XIV della direttiva 20014/24/UE.

Definito "Affidamento" del servizio per escludere la preclusione alla concessione.

Per i servizi sotto soglia europea sono stati imposti i principi generali (qualità – continuità – accessibilità – disponibilità e completezza) con l'obbligo di tenere in conto le specifiche necessità degli utenti.

Per i servizi di ristorazione sono introdotte misure più efficaci per le procedure di affidamento e gestione del contratto con limitazione del criterio del massimo ribasso.

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 212)

Confermato il collegio consuntivo tecnico per importi sopra-soglia per i lavori e per servizi e forniture oltre 1 milione di €.

Stabilito il criterio di residualità e sussidiarietà della transazione.

Limitato l'arbitrato nei contratti pubblici solo per le controversie di natura ed inerenti i diritti soggettivi.

Nel **precontenzioso ANAC eliminato l'incisivo che rendeva il parere vincolante** per le parti che avessero preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto da esso stabilito.

Consentito solo all'OE, unicamente per i profili sostanziali, di impugnarlo per violazione delle regole del diritto relativo al merito di controversia, presso sede giudiziale per ottenere l'annullamento per errore nella sostanza.

Inserito l'obbligo, per la S.A. o Ente concedente che non intendono conformarsi al parere di comunicarlo con le relative motivazioni, entro 15 gg, all'ANAC.







L'autorità Nazionale Anticorruzione (art. 222)

Cosa cambia:

Non è più previsto all'ANAC di adottare linee guida, demandando a successive disposizioni regolamentari, ed eliminate ogni riferimento alle disposizioni altri strumenti di regolazione flessibile.

Rafforzate le funzioni di vigilanza collaborativa estesa anche alla fase dell'esecuzione.

Poteri sanzionatori più significativi. Il sistema sanzionatorio pecuniario ha ricadute significative sul sistema di premialità per la qualificazione S.A.

Il persistere dello scostamento delle indicazioni ANAC ha ricaduta sul sistema di premialità ai fini della qualificazione delle S.A.

Soppressa la gestione dell'elenco SA che opera in affidamento diretto a proprie società in house.

Le modifiche al Codice del Processo Amministrativo art. 124 c.1 del CPA

Estensione della cognizione del giudice amministrativo anche per le azioni risarcitorie di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'OE che ha violato i doveri di buona fede – correttezza tali da rendere l'esito di gara illegittimo art. 124 c.3 del CPA

Incrementato il grado di speditezza e di effettività della tutela risarcitoria equivalente. Creati disincentivi economici per la parte danneggiata qualora manchi la formulazione di proposte transative o le determini in misure incongrua rispetto alla reale entità del danno da ristorare







IL NUOVO RUP (Art. 15 D.Lgs 36/2023)

Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP))

- 1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

- 3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
- 4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
- 5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato 1.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato 1.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.







- 6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono **istituire una struttura di supporto al RUP**, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
- 7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
- 8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del **contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico- privato**, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.
- 9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.







Chi è il RUP?

Tra le figure professionali che intervengono nella materia degli appalti pubblici un ruolo centrale è riservato al **Responsabile Unico del Progetto che è responsabile** di una molteplicità di procedimenti, ovvero della complessa attività amministrativa attraverso la quale si svolgono le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, sia rientranti nel campo del diritto pubblico e sia rientranti nel campo del diritto privato.

La nomina del RUP?

Al primo atto di avvio **dell'intervento pubblico** le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le tutte le procedure soggette al Codice degli appalti per quanto concerne le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione.

Il RUP deve essere individuato tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale, svolge i propri compiti di supporto dei dipendenti della stazione appaltante. La nomina del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, deve essere a personale in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

La nomina del RUP **non può essere rifiutata.** Il nuovo Codice non preveda più che la nomina del RUP sia in capo al "livello apicale" ma tale compito spetta al responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate ed in particolare la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 15 che prevede la nomina da parte delle stazioni appaltanti, previa richiesta del RUP, di un responsabile del procedimento per ogni singola fase, (programmazione, progettazione ed esecuzione), nonché un responsabile del procedimento della fase di affidamento, al fine di evitare che tutti i compiti siano concentrati in capo ad un singolo soggetto sovraccaricando lo stesso RUP.

Le attività e le competenze del RUP ?

Indicate nell'allegato I.2.

- a) dei **requisiti di professionalità e competenza** richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto;
- b) di una **esemplificazione dei delicati compiti** di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;







In particolare i seguenti aspetti :

- a) i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della commissione giudicatrice;
- b) i rapporti tra i poteri del RUP e le competenze valutative della commissione giudicatrice;
- c) i poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte;
- d) i poteri del RUP in sede di approvazione degli atti di gara e della competenza alla adozione dei provvedimenti di esclusione.

Nell'allegato I.2, è contenuta la disciplina di dettaglio che riguarda il RUP :

- compiti del RUP secondo le esigenze di conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi e dei costi programmati, della qualità richiesta, della sicurezza e della salute dei lavoratori, e quelli specifici del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione nell'attuazione delle prestazioni contrattuali;
- ulteriori requisiti di professionalità dettati dalla complessità e dalla natura dei contratti da affidare;
- **ipotesi di incompatibilità** tra le funzioni del RUP e le ulteriori funzioni tecniche l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista/direttore dell'esecuzione del contratto;
- le coperture assicurative da prevedere a carico dell'amministrazione:

- obblighi formativi delle amministrazioni per i RUP;
- le ipotesi e le modalità di affidamento degli incarichi di supporto al RUP e della possibilità per quest'ultimo di affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.
- I requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, lo stesso deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e, inoltre, il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
- di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro
- di **almeno tre anni** per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- Se in assenza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.







I requisiti di **professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture**, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel setto-re dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di ser-vizio maturata:

di **almeno un anno** per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice; di **almeno tre anni** per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

I compiti affidati al RUP comuni in tutte le fasi:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predispone altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, se trattasi di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

- propone l'indizione ove competente della conferenza di servizi, quando sia necessaria - utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; effettua la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, se nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adequata motivazione;
- accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- E' responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, (abrogato dal 1 luglio dall'art. 226 c. 3 lett. d ma indicato come adempimento in capo al RUP all'allegato I.2 art. 6 lettera m).

Il RUP, assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate di cui all'allegato I.2, che siano comunque necessarie







TABELLA PROCEDURE SOTTOSOGLIA:

					(motivazione e misura max. 1%)	
Servizi e forniture (ggg, utilizzabile per le autorità governative centrali per le quali la soglia Europea è stabilita in €. 240.000)	hando	≥ €. 140.000 < €. 215.000 (s. ordinari) ≥ €. 140.000 < €. 431.000 (s. speciali) ≥ €. 140.000 < €. 750.000 (allegate XIV Direttiva)	Minimo 5 operatori economici	Indagini mercato – Elenco operatori	In considerazione della specifica della specifica della specifica ove ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta (motivazione e misura max. 1%)	

1







*	


*						
OGGETTO AFFIDAMENTO	TIPOLOGIA PROCEDURA	LIMITI IMPORTO	CARATTERISTICHE	ATTUAZIONE	CAUZIONE PROVVIS.	CAUZIONE DEFINITIVA
Lavori	Affidamento Diretto	< €. 150.000	Anche senza consultazione di più operatori economici	Esperienze pregresse	NO	In casi debitamente motivati è facoltà della S.A. non richiedere la cauzione definitiva per l'esecuzione dei contratti Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53 c.4 D. Los 36/2023)
Servizi e Forniture	Affidamento Diretto	< €. 140.000	Anche senza consultazione di più operatori economici	Esperienze pregresse	NO	
Lavori	Procedura negoziata senza bando	<u>></u> €. 150.000 < €. 1.000.000	Minimo 5 operatori economici	Indagini mercato Elenco operatori	SI In considerazione della specifica della grocedura ove ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta (motivazione e misura max. 1%)	
Lavori	Procedura negoziata senza bando	<u>></u> €. 1.000.000 < €. 5.382.000	Minimo 10 operatori economici	Indagini mercato Elenco operatori	SI In considerazione della specifica della procedura ove ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta	













NO ROTAZIONE per affidamenti diretti < 5.000 euro; NO ROTAZIONE quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;



Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate devono essere individuati in base a **indagini di mercato** o tramite **elenchi** di operatori economici.



«In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. »







Art. 58 D.lgs. 36/2023 Suddivisione in lotti

Per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi.

Viene introdotta la possibilità per le stazioni appaltanti di motivare la mancata suddivisione, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Definizione di lotto quantitativo – art. 3

Nell'allegato I.1 al Codice, viene introdotta, all'art. 3, comma 1, lett. u) la nozione di **lotto quantitativo**, inteso quale

"specifico oggetto di appalto o concessione funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese".







D. Lgs. 209/2024

Premesse:

In data 31/12/2024 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 305 (suppl. ordinario n. 45), è stato pubblicato il decreto legislativo n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

E' entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Da una prima analisi le principali novità introdotte riguardano il settore dei lavori pubblici, si tratta di una vera e propria riforma.

Gli ambiti di intervento del decreto correttivo, sono riassunti dalla Relazione illustrativa in 10 MACROTEMI:


Equo compenso
Tutele lavoristiche
Digitalizzazione
Qualificazione delle stazioni appaltanti
Revisione prezzi

Consorzi
Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
Fase esecutiva del contratto di appalto
Partenariato pubblico privato
Collegi Consultivi Tecnici (CCT)















SEMPLIFICAZIONI – REGOLAMENTI

Introdotta la disposizione di semplificazione normativa (art. 72, co 1, Correttivo e art. 226bis, Codice) la quale prevede la possibilità di adottare uno o più regolamenti attuativi con l'obiettivo di sostituire i principali allegati al Codice.

Tali regolamenti possono avere essere adottati con diverse forme e contenuti:

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CDM, viene prevista la possibilità di sostituire gli allegati relativi ai:

- termini delle procedure di appalto (All. 1.3)
- sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori (All. II.12);

Con decreto ministeriale, possono invece essere adottati i regolamenti, in tema di

- contratti collettivi (l.01),
- contenuti minimi dei **documenti progettuali** (l.7)
- elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti "sottosoglia" (II.2);

I vigenti allegati al Codice saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti, che li sostituiranno integralmente, anche in qualità di allegati al codice stesso.







SEMPLIFICAZIONI – REGOLAMENTI

Per quanto riguarda i **criteri di criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali** (I.14), il relativo regolamento dovrà essere adottato con **DECRETO del MIT**, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Con **DECRETO DEL MIT**, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà essere adottato il regolamento in tema di «direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità» (II.14).







PROGETTAZIONE

I contratti di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, esclusi gli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica:**costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, co 8-bis dell'Allegato I.7:

- a) relazione generale
- b) computo estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento

Prevista la possibilità di ricorrere all'appalto a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso (art. 78 co 1, lett. e), Correttivo e all. I.7, art. 5, Codice).

In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione (art. 41, comma 8-bis);

BIM: dal 1° gennaio 2025, l'utilizzo del Building Information Modeling è obbligatorio per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima parametrica del valore del progetto di importo pari o superiore a 2 milioni di euro;

Il Correttivo introduce inoltre una soglia differenziata per i lavori sugli edifici classificati come beni culturali. Dal 2025 l'obbligo di BIM riguarda i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di 5,5 milioni di euro.







PREZIARI

Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **prezzari aggiornati predisposti annualmente** (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice);

Ai fini dell'utilizzo di **prezzari diversi da quelli regionali** per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotto la **necessità che vi sia un'espressa autorizzazione da parte del Ministero** delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice);

Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno **schema di analisi dei prezzi**, da **porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati** (art. 84, co 1, n. 1.3), Correttivo e All. II.14, art. 6, co 2), Codice.







PROCEDURE DI GARA

I documenti iniziali di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto

Introdotta la possibilità per il bando di prevedere l'offerta in aumento individuandone i limiti di operatività;

Introdotto l'istituto dell'accordo di collaborazione plurilaterale, con il quale le parti coinvolte nell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato.

In tema di **garanzie**, viene chiarito che la **riduzione fino al 20 per cento**, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, **è cumulabile con quella del 10 per cento**, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente;

Ai fini dell'individuazione del **lotto quantitativo**, viene eliminata la necessità che questo sia **funzionalmente autonomo**, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome.

Inasprite le penali per il ritardo e **introdotto l'obbligo del premio di accelerazione** per i lavori prevista la anche per servizi e forniture compatibilmente con l'oggetto dell'appalto.

Viene introdotta una nuova disciplina per l'individuazione del CCNL, da indicare già nella determina di contrarre per gli affidamenti diretti e la valutazione di equivalenza del diverso CCNL indicato dal concorrente

.







LAVORI SOTTO SOGLIA

Procedure sotto-soglia:

- la deroga al principio di rotazione richiede anche la valutazione della qualità della prestazione resa;
- le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione nelle procedure negoziate;
- gli importi della garanzie sotto soglia sono fissi;

PER GLI APPALTI DI LAVORI "SOTTO-SOGLIA" CHE NON PRESENTANO INTERESSE TRANSFRONTALIERO

- previsto che, in casi motivati, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, ai sensi dell'articolo 50, il **contraente** uscente possa essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa;
- introdotto obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito l'avvio di una consultazione in caso di utilizzo delle procedure negoziate «sottosoglia»;
- precisato che gli importi delle garanzie (provvisoria e definitiva), per tali contratti, non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per il "soprasoglia";
- introdotta la possibilità per le SA di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e/o concessione o di riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese;
- sistemato il **metodo A** per la determinazione della **soglia di anomalia**, ai fini dell'esclusione automatica.







REVISIONE PREZZI

Nuova disciplina sulla revisione prezzi (art. 60 e nuovo Allegato II.2bis):

- negli appalti di lavori la revisione opera nel caso di variazioni superiori al 3% del valore complessivo e nella misura del 90% della parte eccedente;
- negli appalti di servizi e forniture opera invece nel caso di variazioni superiori al 5% e nella misura dell'80% della parte eccedente;

Introdotto l'allegato II.2-bis che prevede che:

- La revisione si applica ai lavori di **nuova costruzione** e a quelli di **manutenzione ordinaria** e **straordinaria**;
- Il meccanismo revisionale **scatta automaticamente**, ogni qualvolta si verificano le condizioni di cui all'art. 60, comma 2 del Codice;
- Ai fini della variazione del costo del contratto, si utilizza l'indice sintetico revisionale;
- E' obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi anche in caso subappalto o altri subcontratti.
- Il momento di riferimento per il calcolo è quello del mese del provvedimento di aggiudicazione;
- Per appalto integrato, l'indice viene individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva;
- Il compenso a titolo revisionale viene corrisposto con Sal revisionali o con un unico Sal che riporti distintamente le somme;
- Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante debba attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.







LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023, e l'allegato II. 4 sono dedicati alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione è prevista per:

- •affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie;
- •affidamento di lavori superiori a 500.000 €.

Viene introdotto un nuovo **comma 6-bis** all'articolo 62 del Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 per i lavori e 140.000 per servizi e forniture.

Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare,







QUALIFICAZIONE OPERATORI ECONOMICI

In tema di **consorzi stabili** (art. 27, Correttivo e art. 67, Codice):

- per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per gli appalti di **lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate** indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste **ultime in proprio**, ovvero **mediante avvalimento**.
- viene espressamente **vietata la partecipazione** a più di un consorzio stabile,
- Viene precisato maggiormente il divieto di avvalimento per i requisiti del consorzio non maturati in proprio, con l'introduzione dell'obbligo di fornire specifica indicazione di tali requisiti nell'attestazione di qualificazione SOA Le nuove disposizioni di cui all'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

- viene abrogato il rating d'impresa e conseguentemente, soppressa la rilevanza del rating di legalità, ai fini della determinazione dello stesso rating di impresa;
- per gli appalti di lavoro di importo pari o superiore ad euro 20.658.000, viene eliminata la possibilità per le SA di richiedere, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che L'OE deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Al contempo, rimane nell'allegato II.12 l'obbligo per l'operatore di dimostrare una cifra d'affari in misura pari a 2,5 volte l'importo a base di gara nel quinquennio antecedente:
- in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, il previsto divieto di partecipare alla medesima gara per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendo per l'OE o operativo salvo che l'impresa ausiliata non dimostri in concrete e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.»







- Introdotto il premio di accelerazione in via obbligatoria, da corrispondere a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo.
- La stazione appaltante stabilisce i criteri per il riconoscimento del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto.
- Introdotta una disciplina più compiuta delle varianti in corso d'opera richiamando esplicitamente come causa delle stesse:
- 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- 3) I rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnicoscientifiche consolidate al momento della progettazione.

Non sono considerate sostanziali (cd varianti «non varianti») le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali:

- si **assicurino risparmi**, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in **compensazione** per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera odi parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
- gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di verificare in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva.







ESECUZIONE – SUBAPPALTO

- Innalzati rispetto all'attuale disciplina del Codice - i criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali, che vengono portati ad un range compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille;
- Il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
- introdotto l'obbligo di compilazione dei libretti delle misure attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore
- per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contabilità semplificata

In tema di subappalto, viene previsto:

- l'obbligo di stipulare il relativo contratto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese;
- nei contratti di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto;
- l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore;

La possibilità per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite, limitando per l'appaltatore l'utilizzo dei lavori dati in subappalto nelle categorie scorporabili, in sede di qualificazione dell'appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva







ANTICIPAZIONI CONTRATTUALI

L'anticipazione del prezzo contrattuale, viene:

- superata l'errata applicazione della sua suddivisione per anni contabili nei lavori pluriennali, chiarendo che tale modalità di erogazione opera solo per i servizi e forniture; per i lavori l'anticipazione dovrà essere calcolata sull'importo complessivo del contratto di appalto, anche nel caso di contratti pluriennali;
- In caso di appalto integrato, precisato che l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- l'importo della stessa è confermato essere pari al 20 per cento, con la possibilità di innalzarlo in sede di gara fino al 30 per cento. Per i lavori di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione è corrisposta all'appaltatore nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività.







PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

In tema di PPP, viene riscritta la disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante **finanza di progetto**. Il nuovo testo rende più immediata la distinzione tra la finanza di progetto su iniziativa privata e quella su iniziativa dell'ente concedente. Tuttavia, notevolmente aumentata la complessità della procedura, soprattutto nella fase di valutazione delle proposte da parte degli Enti concedenti.

Tra le principali novità si evidenzia:

- l'introduzione di un progetto di fattibilità a contenuto ridotto per la finanza di progetto al fine di alleggerire gli importanti oneri iniziali della proposta e rendere più agevole avanzare idee progettuali;
- la previsione, in caso di iniziativa privata, di una manifestazione preliminare di interesse, con la quale gli "aspiranti" promotori possono richiedere all'ente concedente informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta;
- la previsione di una fase preliminare di valutazione comparativa tra la proposta del promotore e quelle pervenute da altri
 operatori;
- l'estensione del diritto di prelazione, tradizionalmente riservato al promotore, anche agli altri proponenti.







CONTRATTI COLLETTIVI – CLAUSOLE SOCIALI

Introdotto l'allegato I.01, in materia di contratti collettivi

Stabiliti criteri per individuare il CCNL da indicare nel bando:

- 1) stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto (sottosettori Archivio Cnel) con prestazioni oggetto di appalto (codice Ateco);
- 2) maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni datoriali e sindacali (→ CCNL presi a riferimento da Ministero Lavoro per tabelle costo medio lavoro);

Ai fini della verifica della dichiarazione di equivalenza tutele, per gli appalti del settore edile esplicitata l'equivalenza dei CCNL con codice F012 (Ance/Coop), F015 (Artigiani), F018 (Confapi Aniem);

Ai fini della medesima verifica, nel caso in cui L'OE indichi nell'offerta un CCNL diverso, stabiliti parametri per la valutazione sia delle tutele economiche che delle tutele normative (tra queste ultime, anche *«obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico»*);

Previsto decreto MLPS-MIT con linee guida;

- Modificato art. 2 del Codice, in materia di contratti collettivi: ferma restando l'indicazione nel bando del CCNL applicabile per l'attività oggetto di appalto svolta in maniera prevalente, in presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, se diverse da quella prevalente e se riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività, obbligo di indicare nel bando anche il CCNL applicabile a tali prestazioni.
- Modificato art. 57 co. 1 del Codice, in materia di clausole sociali: in tema di misure per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, introdotto riferimento all'Allegato II.3, recante le stesse disposizioni dell'art. 47 del DL n. 77/2021, incluse le quote del 30% di nuove assunzioni per giovani e donne.







GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE

Innalzata la soglia economica per l'obbligatorietà del BIM da 1 a 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Il BIM diventa obbligatorio per gli interventi su edifici classificati come beni culturali, qualora l'importo lavori superi la soglia comunitaria di 5.538.000 euro.







Allegato I.7:

- Viene introdotto il concetto di modello informativo di cantiere che la stazione appaltante può richiedere al fine di recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale.
- Viene disposto il contenuto della Relazione specialistica sulla modellazione informativa in fase di e del progetto esecutivo.
- Viene data la possibilità, che dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale i requisiti previsti dai CAM possono essere integrati nella gestione informativa digitale.

Allegato I.9:

- Viene chiarito che a decorrere dall'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dai modelli informativi nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente.
- Il modello AS-BUILT diventa parte del collaudo, infatti per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.









GIOVANI IN COMUNE!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Luciana Mellano

Responsabile Area Tecnica Comuni di : Lombardore – Strambino – Bosconero RASA CUC Consortile Canavese e Valli di Lanzo

Contatti:

tel. 011-9956101 int. 2 – 0125 636615

ut@comune.lombardore.to.it cuc.consortile@comune.lombardore.to.it lavoripubblici@comune.strambino.to.it